

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attività Formative
DIREZIONE
Viale Praga, 29 – 90143 PALERMO

Prot. n. 30762

del 12/10/2022

COMUNICATO

Oggetto: Richiesta parere in merito erogazione dell'indennità una tantum (artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022) - soggetti di cui all'art. 34 della L.R.n.5/2014 - rif. Vs. nota Pec prot. 22919 del 25.07.2022.

AI SOGGETTI EX PIP INTERESSATI
ALLE OO.SS.
LORO SEDI

Con riferimento all'argomento in oggetto indicato, si riporta qui di seguito la risposta formulata dall'INPS di Palermo - Area manageriale Pensioni, Ammortizzatori sociali, Inclusione sociale, Invalidità civile, Credito e welfare [INPS.5580.06/10/2022.0016074], che testualmente recita:

Si riscontra la richiesta di parere pervenuta in merito alla riconoscibilità dell'indennità una tantum pari a 200 euro (artt. 31 e 32 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50), per precisare che, sulla base delle indicazioni fornite da questo Istituto con circolare tematica n. 73/2022 - a cui si fa integrale rimando - sono ammessi all'erogazione dell'indennità, ai sensi dell'art. 31, i soggetti titolari di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e, ai sensi dell'art. 32, i soggetti titolari di trattamenti pensionistici o similari, di prestazioni di disoccupazione, di indennità COVID-19 riconosciute ai sensi dei decreti legge nn. 41 e 73 del 2021, nonché i titolari di specifici rapporti di lavoro di cui ai commi da 8 a 19 dello stesso art. 32.

Con particolare riguardo ai soggetti di cui all'art. 34 della L.R.5/2014 (ex PIP - Emergenza Palermo), si conferma l'interpretazione secondo cui, trattandosi di lavoratori la cui utilizzazione non ha dato luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, gli stessi non sono ricompresi tra i possibili beneficiari dell'indennità di cui all'art. 31 del D.L.50/2022.

Parallelamente, la mancata espressa previsione di tali soggetti nell'ambito della disposizione di cui al successivo art. 32, in cui sono viceversa individuate in modo puntuale le categorie di lavoratori rientranti nel novero dei possibili beneficiari dell'indennità, induce a ritenere parimenti fondata l'esclusione di tali lavoratori anche dal beneficio previsto dalla norma su richiamata.

Tutto quanto premesso, tenuto anche conto di numerose richieste pervenute da parte di personale LSU, si suggerisce, ad ogni buon di fine, di attivare specifica interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali finalizzata all'acquisizione del parere di competenza in merito all'estensibilità della speciale misura in favore dei soggetti citati nella nota PEC che si riscontra e dei lavoratori LSU percettori di assegno socialmente utile.



Il Dirigente Generale
(Ing. Gaetano Sciacca)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sciacca', written over the printed name.